



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

CONTRATTO N.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO **A TEMPO PIENO E INDETERMINATO**

L'anno **DUEMILAVENTRE'** e questo dì (.....) del mese di, presso la sede della Società della Salute – via Cesare Battisti, 31, 51017 Pescia

T R A

La Società della Salute Valdinievole (codice fiscale 91025730473) – rappresentata dal, Dott., domiciliata per la carica presso la sede della SdS Valdinievole, che agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta

E

la Sig.ra, nata a (.....) il e residente a (.....) in via, - codice fiscale:

PREMESSO CHE

- Visto il provvedimento nr. 17 del 26.10.2022 avente per oggetto: "Avviso esplorativo di selezione per mobilità volontaria esterna tra Enti ai sensi dell'art. 30 co. 1 del D. Lgs. 165/2001 n. 7 posti a tempo pieno e indeterminato di "Collaboratore Professionale Assistente Sociale per l'Area Funzionale Socio Assistenziale della SdS Valdinievole";
- Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2 del 02.02.2023 "Programmazione triennale del personale 2023 – 2025";
- Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva nr. 2 del 02.02.2023 avente per oggetto: "Programmazione triennale del personale 2023 – 2025" contenente al suo interno anche la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero, che ha dato esito negativo;
- che, la decorrenza del rapporto di lavoro è stabilita nel giorno
- che la dipendente:
 - è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Legge per l'assunzione dell'impiego;
 - ha superato il periodo di prova presso l'Ente di appartenenza;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Oggetto del contratto)

1. La Società della Salute della Valdinievole assume, alle proprie dipendenze la **con inquadramento** nell'Area dei professionisti della salute e

dei funzionari – profilo professionale del ruolo amministrativo – differenziale 6, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

ART. 2 (Orario di lavoro)

1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali. La concreta articolazione oraria giornaliera è disposta dal Responsabile della Struttura di assegnazione in conformità al D. Lgs. 165/2001, ai Contratti Collettivi nel tempo vigenti e alle direttive della Società della Salute della Valdinievole. Il rispetto dell'orario assegnato costituisce per il prestatore di lavoro specifico obbligo contrattuale.
2. La dipendente s'impegna a rispettare i regolamenti della Società della Salute in materia di accertamento della presenza.

ART. 3 (Trattamento economico)

1. Alla viene riconosciuto il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L., comparto Sanità e la stessa è inserita nell'Area dei professionisti della salute e dei funzionari – profilo professionale del ruolo amministrativo – differenziale di cui all'art. 1) del presente contratto. Alla stessa verranno corrisposte, se ed in quanto dovute, le ulteriori indennità fisse o variabili previste dal C.C.N.L..

ART. 4 (Mansioni)

1. Le mansioni attribuite alla sono quelle del profilo di assunzione contenute nell'**ALLEGATO A “Declaratorie delle aree e dei profili”** del C.C.N.L. 02.11.2022.
2. Ai sensi dell'art. 13 - comma 5 - del C.C.N.L. 07/04/99 ciascun dipendente è tenuto a svolgere anche attività complementari e strumentali a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito i cui compiti e responsabilità sono indicati a titolo esemplificativo nelle declaratorie riportate nei Contratti Collettivi nel tempo vigenti.

ART. 5 (Durata e decorrenza)

1. Il rapporto di lavoro ha inizio il giorno ed è regolato dal vigente C.C.N.L. e dai Contratti Collettivi nel tempo vigenti.
2. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto individuale di lavoro decorrono dalla data di cui al punto 1.

ART. 6 (Sede di lavoro)

1. Che la dipendente è assegnata presso l'Area Funzionale Tecnico Amministrativa della **Società della Salute della Valdinievole**, la quale si riserva la possibilità di mutare la sede assegnata per esigenze di servizio e nel rispetto della normativa in vigore, del C.C.N.L. nonché di quanto stabilito dal Contratto Integrativo che verrà sottoscritto e successive modificazioni e regolamenti della Società della Salute.

ART. 7 (Incompatibilità)

1. Alla dipendente si applica la disciplina delle incompatibilità richiamata dall'art. 53 del D. Lgs. 165/01. In particolare, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della L. 412/91, il presente rapporto di lavoro è incompatibile con la titolarità o compartecipazione delle quote di impresa che possono configurare conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale.
2. La dipendente prende atto di non poter esercitare altre attività di lavoro, sia subordinato che autonomo, avendo una prestazione oraria a tempo pieno.
3. La dipendente può essere altresì autorizzata dalla Società della Salute a svolgere altre attività lavorative saltuarie ed occasionali nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge, dai contratti collettivi, nonché da regolamenti o direttive della Società della Salute Valdinievole.
4. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed ogni altra conseguenza prevista dalla legge.
5. Il prestatore di lavoro prende atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni

successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È, infine, prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". Tale disposizione costituisce misura generale per la prevenzione della corruzione prevista nel PTCP che viene consegnato al prestatore di lavoro il quale si impegna al rigoroso rispetto di tale prescrizione.

ART. 8 (Ferie)

1. La dipendente ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito nella misura indicata dai CC.NN.LL, nonché alle ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Le ferie sono fruite, anche frazionatamente, nel corso dell'anno solare in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio tenuto conto delle richieste della dipendente nel rispetto di quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, garantendo, di norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
3. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
4. La dipendente s'impegna a rispettare i regolamenti e le direttive della SdS Valdinievole vigenti in materia.

ART. 9 (Risoluzione, recesso e termini di preavviso)

1. Per le cause di estinzione del rapporto di lavoro si fa espresso riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL 02.11.2022.
2. La dipendente ha facoltà di recedere dal presente contratto con l'osservanza dei termini di preavviso previsti dall'art. 85 del CCNL 02.11.2022. I termini di preavviso decorrono dal 1° al 16° giorno di ciascun mese. Nell'ipotesi di inosservanza dei termini di cui sopra dovrà corrispondere alla SdS Valdinievole una indennità come determinata dal comma 1 dell'art. 85 del CCNL 02.11.2022 spettante per il periodo di mancato preavviso.
3. La dipendente s'impegna a rispettare i regolamenti e le direttive della SdS Valdinievole.
4. La SdS Valdinievole si riserva la facoltà di applicare quanto previsto dall'art. 72, comma 7 del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e s.m.i..
5. In tema di periodo di prova si applica l'art. 40 del CCNL 02.11.22.

ART. 10 (Patrocinio Legale)

1. La tutela giudiziaria della dipendente è disciplinata dall'art. 26 del CCNL 20.09.2001.

ART. 11 (Codice di comportamento)

1. La dipendente è tenuta al rispetto delle norme contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti e delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR n. 62 del 16.04.2013, pubblicato in G.U. n. 129 del 04.06.2013 e del Codice di Comportamento approvato dall'Assemblea della SdS Valdinievole con proprio atto n. 11 del 03.10.2016, del quale riceve copia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
2. In particolare, con riferimento alle situazioni di conflitto d'interesse, la dipendente è tenuta a darne comunicazione alla SdS Valdinievole e ad astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi propri, dei suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o conviventi, oppure persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia cause pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore o procuratore o agenti, ovvero di enti, associazioni, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
3. Sull'astensione decide insindacabilmente il responsabile della struttura di appartenenza.
4. La dipendente è tenuta altresì a rispettare tutte le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione ed in particolare quelle contenute nel piano per la prevenzione della

corruzione, segnalando al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito delle quali sia venuto a conoscenza.

ART. 12 (Sanzioni e procedure disciplinari)

1. La violazione, da parte della dipendente, dei doveri indicati dal CC.NN.LL, da luogo, in relazione alla gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle sanzioni previste dallo stesso, ferme restando eventuali altre responsabilità ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei Procedimenti disciplinari approvato con delibera della Giunta Esecutiva della SdS n. 22 dell'01.12.2014 viene consegnata una copia alla dipendente del Regolamento per i procedimenti disciplinari. Al dipendente viene consegnata anche copia dell'art. 84 del CCNL 02.11.2022 concernente il Codice Disciplinare.

ART. 13 (Trattamento dei dati personali)

1. La dipendente è tenuta, nello svolgimento delle mansioni assegnate, a rispettare gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali previsti dal D. Lgs. 196/03 e dagli atti regolamentari della SdS.

ART. 14 (Informativa sulla privacy)

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i. ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e s.m.i. è la SdS Valdinievole. Pertanto, in caso di trattamento dei dati personali, il contraente si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate dalla SdS Valdinievole. Responsabile del Trattamento è il Direttore della SdS Valdinievole. La dipendente prende atto che i propri dati personali, dalla stessa forniti, saranno trattati presso una banca automatizzata per le finalità inerenti la gestione del presente contratto e saranno comunicati unicamente agli enti pubblici interessati alla gestione del presente rapporto ovvero alle autorità competenti in presenza di un espresso obbligo di legge. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverrà nel rispetto dello specifico regolamento regionale in materia. Il conferimento dei dati personali è presupposto obbligatorio per la gestione del presente contratto. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/03, la dipendente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. Tutti gli atti e documenti prodotti dalla Società della Salute Valdinievole o dalla stessa dipendente ed attinenti all'attività svolta e ai fatti più significativi che la riguardano sono conservati in apposito fascicolo.

ART. 15 (Clausole di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto individuale si rinvia ai contratti collettivi vigenti nel tempo anche per quanto concerne le cause di cessazione del rapporto di lavoro e per i termini di preavviso e, in particolare, dall'art. 31 del C.C.N.L. integrativo 20/09/2001, alle norme cui gli stessi rinviano, che qui si intendono ad ogni effetto richiamate, ivi comprese le norme del D. Lgs. 165/2001, del codice civile, ed ai regolamenti dell'Azienda Sanitaria Toscana Centro ove applicabili.
2. Il presente contratto s'intenderà modificato o integrato senza necessità alcuna di ulteriori atti formali a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni legislative o contrattuali e, con

l'approvazione di regolamento della SdS Valdinievole disciplinanti la materia, ove direttamente applicabili.

ART. 16 (Regolamenti SDS Valdinievole)

1. La dipendente sottoscrivendo il presente contratto individuale dà atto della conoscenza dei regolamenti citati nel contratto stesso agli art. 6, comma 2 – art. 7 comma 3, art. 8 comma 5, art. 9 comma 3 art. 13.

ART. 17 (Foro competente)

1. Per ogni controversia relativa al presente contratto, il Foro competente è quello di Pistoia.

ART. 18 (Spese contrattuali)

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n° 25 della Tabella – allegato B – al DPR 642/72 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al DPR 131/86.
2. Il presente contratto individuale di lavoro è redatto in duplice originale delle quali una copia è consegnata alla dipendente e una conservata agli atti della SdS Valdinievole.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SOCIETA' della SALUTE della VALDINIEVOLE

LA DIPENDENTE

La sottoscritta _____, ai sensi dell'art. 1341 cc, approva espressamente le clausole contenute negli artt. 6, 7, 9, 11, 16 e 17.

LA DIPENDENTE
